



**AGENZIA  
DOGANE  
MONOPOLI**



Direzione Interregionale per il Lazio e  
l'Abruzzo  
Ufficio Risorse

*Prot. n. 660/R.I.*

## **IL DIRETTORE DELL'UFFICIO RISORSE**

**VISTO** il D. Lgs. 30 luglio 1999 n. 300 di riforma dell'organizzazione del Governo, il cui art. 57 ha istituito l'Agenzia delle Dogane;

**VISTO** il D. Lgs. 30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni che reca norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

**VISTO** l'articolo 23 quater, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n.95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135 ha disposto, tra l'altro, l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato nell'Agenzia delle dogane a decorrere dal 1° dicembre 2012.

**VISTO** lo Statuto dell'Agenzia approvato dal Comitato di Gestione, con delibere nn. 358 e 360, rispettivamente, del 28 febbraio 2018 e del 17 aprile 2018;

**VISTO** il Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia aggiornato il 20 dicembre 2018;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e, in particolare, gli artt. 21-octies e 21-nonies della stessa legge;

**VISTA** la determinazione prot. n. 129186/RU del 27 novembre 2018, come modificata dalla determinazione prot. n. 2356 del 29 gennaio 2019, con la quale è stata individuata l'organizzazione delle strutture di vertice interregionali, regionali e interprovinciale;

**CONSIDERATO** che con determinazione prot. n. 46256/RU del 18 aprile 2019 è stata data attuazione al nuovo assetto organizzativo territoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 del Regolamento di amministrazione dell'Agenzia;

**VISTO** il vigente Regolamento di Contabilità dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

**VISTO** il vigente "Manuale delle procedure dell'attività negoziale" dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

**VISTO** il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021, aggiornato con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 2358 - RI del 29 gennaio 2019;

**VISTO** il D.M. del 13 febbraio 2014 del Ministero dell'Ambiente, pubblicato sulla G.U. dell'11 marzo 2014, n. 58, disciplinante i criteri ambientali minimi (CAM) per le forniture di cartucce toner e a getto di inchiostro;

**VISTO** il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 "Nuovo Codice dei Contratti Pubblici" e ss. mm. e ii.;

**CONSIDERATO** che con Determina prot. n. 636/R.I. del 2 marzo 2020, è stata pubblicata sul Mepa una RdO nella categoria BENI - Bando "Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e Prodotti per il restauro" - Area Merceologica "Consumabili da copia/stampa", per l'affidamento della fornitura biennale per consegne "a richiesta" di toner e altri prodotti consumabili originali per stampanti, fax e fotocopiatrici di proprietà dell'Agenzia, da consegnare presso gli Uffici siti nelle Regioni Lazio e Abruzzo, facenti capo alla Direzione Interregionale per il Lazio e l'Abruzzo, per un importo complessivo a base d'asta di € 150.000,00 iva esclusa;

**RITENUTO** che il Disciplinare della procedura di gara presenta profili di illegittimità nella parte in cui, restringendo l'oggetto della fornitura ai soli prodotti consumabili per stampanti "originali" e non prevedendo una quota di prodotti rigenerati non inferiore al 30% della fornitura complessiva, si pone in contrasto col citato D.M. del 13 febbraio 2014 al quale rinvia l'art. 34 del D. Lgs. n. 50/2016;

**RITENUTI** sussistenti le ragioni di interesse pubblico per procedere all'annullamento d'ufficio, in autotutela, ai sensi dell'art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, consistenti nella finalità di tutela ambientale, nell'esigenza di ampliare la partecipazione dei concorrenti in ossequio al principio di massimo favore della libertà di concorrenza e nell'obiettivo di ridurre il valore complessivo stimato dell'appalto da porre a base d'asta, con conseguente risparmio per l'amministrazione aggiudicatrice, atteso che, com'è noto, sul mercato i prodotti rigenerati costano sensibilmente meno di quelli originali;

**ACCERTATO** che l'annullamento d'ufficio, in autotutela, è disposto, come prescritto dall'art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, entro un termine ragionevole,

in quanto assai ravvicinato rispetto alla data di indizione della procedura di gara, e non essendo ancora scaduto il termine di presentazione delle offerte (ed anzi, non essendo ancora stata presentata - finora - alcuna offerta);

### **ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE**

Procedere, per i motivi sopra esposti, all'annullamento d'ufficio, in autotutela, ai sensi dell'art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, della procedura di gara indetta con Determina a contrarre prot. n. 636/R.I. del 2 marzo 2020, finalizzata all'affidamento della fornitura biennale per consegne "a richiesta" di toner e altri prodotti consumabili originali per stampanti, fax e fotocopiatrici di proprietà dell'Agenzia, presso gli Uffici siti nelle Regioni Lazio e Abruzzo facenti capo alla Direzione Interregionale per il Lazio e l'Abruzzo.

La presente determinazione verrà pubblicata nel sito Internet dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli alla Sezione Amministrazione Trasparente.

Roma, 05 marzo 2020

La Dirigente  
Rossana Cammarota  
*Firmato digitalmente*